

TRIBUNALE ROMA

(ORDINANZA)
14 MARZO 1994

ESTENSORE: BERNABAI

PARTI: TELEDITORI S.R.L.

(Avv. Cerutti, Patrizi)

SIP

(Avv. Scozzafava)

**Servizio audiotex •
Carattere sperimentale •
Accordo tra la
concessionaria della rete
pubblica di
telecomunicazioni e
l'impresa fornitrice del
servizio • Modifica
unilaterale da parte della
concessionaria • Legittimità**

La natura sperimentale del servizio audiotex legittima la unilaterale modifica delle condizioni contrattuali, da parte della concessionaria della rete pubblica di telecomunicazioni, fissate nell'accordo fra quest'ultima e l'impresa fornitrice di servizi audiotex.

I l g. rel., sciogliendo la riserva,
Ritenuto

— che la sospensione del servizio non può essere considerata inadempimento colpevole, tenuto conto della natura sperimentale del rapporto e delle ragioni di obiettiva gravità che l'hanno determinata (abusi di vari utenti divulgati dai mezzi di informazione, allarme sociale derivatone, necessità di introdurre accorgimenti tecnici che rendessero impossibile il reiterarsi degli episodi anomali);

— che, difatti la sperimentaltà non può essere riduttivamente intesa come provvisorietà di disciplina, in attesa del regolamento ministeriale;

— che, in contrario, si osserva come la sua insistente sottolineatura nel testo contrattuale (cfr. premessa della domanda di adesione e del contratto) non avrebbe avuto ragione d'essere per il solo effetto legale tipico dovuto a *factum principis* o ad atto normativo (art. 1339 cod. civ.);

— che, del resto, non si spiegherebbe la facoltà concessa espressamente alla SIP, dall'art. 7 del contratto, di sospendere in modo programmato il servizio (col solo obbligo del preavviso): per motivi evidentemente diversi dai guasti e malfunzionamenti contestualmente previsti come ipotesi alternativa e soggetti invece ad un limitato risarcimento;

— che tali motivi possono ben essere identificati con esigenze di miglioramenti tecnici del servizio per prevenire una utilizzazione in contrasto con le regole di correttezza e di tutela degli utenti, elencato nell'allegato codice deontologico;

— che, in questo caso, si può dunque dire che sottesa alla sperimentaltà del contratto vi era la presupposizione di un'alea tecnico-giuridica dipendente da fattori imprevedibili, connaturali alla proposta di un servizio del tutto inedito: alea, evidentemente accettata dalla controparte e corrispettiva al vantaggio di accedere immediatamente al mercato, in modo da conseguire un rapido avviamento commerciale, battendo, nel tempo,

* La ordinanza concerne la vicenda verificatasi agli inizi del 1994 a seguito della unilaterale modifica delle condizioni di accesso al servizio audiotex da parte della SIP preoccupata per una serie di polemiche giornalistiche relative al servizio « 144 ».

Sulla liberalizzazione dei c.d. servizi a valore aggiunto (fra cui rientrano quelli trasmessi attraverso il codice d'accesso te-

lefonico « 144 ») v. da ultimo V. ZENO-ZENCOVICH, *La concorrenza nel mercato delle telecomunicazioni*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1995, nonché F. CARDARELLI, *Profili di diritto delle tecnologie dell'informazione*, Camerino, 1992, p. 100 ss.; e ID., *Riserva statale dei servizi di telecomunicazioni e disciplina comunitaria della concorrenza*, in questa *Rivista*, 1995, 120.

la concorrenza, senza attendere la stabilizzazione dei connotati giuridici del rapporto di utenza;

— che dunque manca il *fumus boni iuris* del ricorso ex art. 700 cod. proc. civ.;

— che l'incertezza obiettiva della fattispecie giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M. — rigetta il ricorso;

— compensa fra le parti le spese di giudizio.